

DMZ AGGIORNA N. 37 DEL 22 FEBBRAIO 2023

MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO
SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI
RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Facciamo seguito a quanto già anticipato nei DMZ pubblicati nei primi giorni di gennaio 2023, subito dopo l'approvazione della legge di Bilancio 2023, per riproporre in modo organico le misure introdotte per permettere al Contribuente di regolarizzare la propria posizione con l'Amministrazione Finanziaria:

- **Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. A tal fine si richiede un versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%;
- **Sanatoria irregolarità formali:** le irregolarità formali, riguardanti violazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi (imposte dirette, Iva, Irap e tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con un pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, cui le infrazioni si riferiscono;
- **Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie:** è possibile regolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione, la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, sono ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate;
- **Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. È necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;

Lo Studio resta a completa disposizione.